

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12342 Anno 2018

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: RUBINO LINA

Data pubblicazione: 18/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso [REDACTED] proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]

[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato

[REDACTED] rappresentato e difeso unitamente e

disgiuntamente dagli avvocati [REDACTED]

[REDACTED]

- *ricorrente* -

contro

COMUNE [REDACTED] P.I. [REDACTED] in persona del
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della

2412
18

L. R.

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato
[REDACTED];

- *controricorrente* -

contro

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 303/2013 del TRIBUNALE di SCIACCA,
depositata il 16/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

In relazione al ricorso oggi in decisione, è stata dapprima
depositata in cancelleria la seguente relazione :

" [REDACTED] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
di primo grado n. 303\2013 depositata dal Tribunale di Sciacca in
data 16.9.2013, che lo vede soccombente nei confronti del
Comune di [REDACTED] avendo proposto appello avverso la
predetta sentenza avanti alla Corte d'Appello di Palermo, appello
dichiarato inammissibile dalla corte d'appello con ordinanza ex
art. 348 bis c.p.c. del 18.7.2014, redatta in formato elettronico su
documento informatico, sottoscritta con firma digitale e
depositata telematicamente nel fascicolo informatico. Il ricorso è
stato notificato alla controparte in data 24.4.2015.

L.R.

Il Comune di [REDACTED] si è costituito con controricorso.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 *bis* e 375 cod. proc. civ., apparendo destinato ad essere dichiarato inammissibile, per un duplice ordine di motivi.

1. Necessaria indicazione della data di comunicazione dell'ordinanza 348 ter.

In primo luogo, conformemente ad un principio di diritto già affermato da questa Corte, nella ipotesi di ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi del comma 3 dell'art. 348 ter, cod. proc. civ., deve essere proposto nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza (o dalla notificazione della stessa, se anteriore), senza che sia applicabile il termine "lungo" previsto dall'art. 327 c.p.c. (Cass. n. 15235 del 2015), purché la comunicazione ricevuta sia stata sufficientemente esaustiva, ovvero abbia permesso alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d'impugnazione previsto (Cass. n. 18024 del 2015).

Allo scopo di consentire a questa Corte di verificare la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione, si è affermato che, proprio perché il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, in caso di ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., decorre,

prioritariamente, dalla comunicazione di tale ordinanza, la data di quest'ultima non è solo presupposto dell'impugnazione in sé considerata, ma pure requisito essenziale (di contenuto-forma) del ricorso introduttivo, restando onere del ricorrente allegare gli elementi necessari per configurarne la tempestività (Cass. n. 20236 del 2015). La mancanza di tale specifica indicazione costituisce autonoma causa di inammissibilità del ricorso, perché non consente di verificarne la tempestività, qualora, come nella specie, tra la data di pubblicazione della ordinanza impugnata (nella specie, 18.7.2014) e la data di notificazione del ricorso per cassazione (nella specie, 24.4.2015) decorrano ben più dei sessanta giorni perentoriamente previsti dalla legge.

2. Necessità della trascrizione della motivazione dell'ordinanza 348 ter.

Nel caso eccezionale disciplinato dagli artt. 348 bis e ter c.p.c., si sostituisce, quale oggetto del giudizio di legittimità, al provvedimento di secondo grado quello originario di primo grado. Mantiene però pienamente vigore la regola generale dell'art. 329 secondo comma cod. proc. civ., secondo la quale l'impugnazione parziale comporta acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata, e la definitività delle medesime statuizioni, visto che il processo si è comunque sviluppato secondo le ordinarie sue regole e, solo, il grado di appello ha avuto uno svolgimento compresso e sommario. Il conseguimento della definitività della pronuncia di primo grado comporta quindi il consolidamento del giudicato e la

preclusione di ogni ulteriore mezzo di impugnazione, rilevabile anche di ufficio dalla corte di legittimità.

Analogamente, oggetto del ricorso per cassazione ex art. 348-ter cod. proc. civ. non possono essere questioni che siano già precluse al momento della proposizione dell'appello dichiarato inammissibile ex art. 348-bis cod. proc. civ.: in particolare, il giudicato interno, anche implicito, formatosi in ragione della mancata impugnazione di uno o più capi della sentenza di primo grado comporta la preclusione, nel corso del medesimo processo, delle relative questioni.

Se tanto è vero, costituendo l'atto di appello poi dichiarato inammissibile e l'ordinanza che a tanto abbia proceduto i medesimi requisiti processuali speciali di ammissibilità del ricorso diretto per cassazione avverso il provvedimento di primo grado, è allora indispensabile - ai sensi dell'art. 366 cod. proc. civ., n. 3 (su cui, tra le moltissime, per tutte e per una ricostruzione del principio sotteso, v. Cass., ord. 25 marzo 2013, n. 7455 e Cass., ord. 16 marzo 2012, n.4220) - che nel ricorso per cassazione formulato ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., comma 3, sia fatta espressa menzione sia dell'integrale motivazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. e art. 348-ter c.p.c., comma 1, sia dei motivi di appello, affinché sia evidente che sulle questioni rese oggetto del giudizio di legittimità non si sia formato alcun giudicato interno, essendo esse state ancora prospettate adeguatamente al giudice dell'appello.

Inoltre, sia l'atto di appello che l'ordinanza dovranno poi essere prodotti, ai sensi dell'art. 369 cod.proc. civ., n. 4. 6.

Ma, nel caso di specie, dell'ordinanza di inammissibilità non è fornita, in ricorso, una adeguata trascrizione della motivazione, benché succinta (essendo solo riprodotto il dispositivo a pag. 16 del ricorso e non potendo le lacune formali di quest'ultimo essere colmate con le risultanze del provvedimento impugnato, né con quelle dei controricorsi o di alcun atto successivo).

È pertanto impossibile verificare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità tipici dello speciale ricorso per cassazione azionato dalla ricorrente.

Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso".

Il Collegio, esaminata la memoria del ricorrente, preso atto che con ordinanza n. 4738 del 10 marzo 2016 la Sezione Lavoro di questa Corte ebbe a rimettere al Primo Presidente, affinché valutasse l'opportunità di sottoporla alle Sezioni Unite come questione di massima di particolare importanza, la questione, rilevante ai fini del decidere, se l'indicazione della data della comunicazione dell'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. debba essere necessariamente contenuta in ricorso, a pena di inammissibilità, costituendone requisito di contenuto-forma; ritenuto opportuno, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul punto, provvedere a verificare se il ricorso risultasse comunque inammissibile, per tardività della notifica dello stesso a far data dalla comunicazione dell'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c.;

provvide con ordinanza interlocutoria a richiedere alla Corte d'Appello di Palermo la trasmissione del fascicolo d'ufficio.

Ricevuto il fascicolo d'ufficio, poiché dall'esame di esso non era dato evincere in che data fosse stata comunicata la ordinanza di inammissibilità dell'appello, il Presidente con provvedimento interlocutorio mandava alla cancelleria affinché acquisisse informazioni dalla cancelleria della Corte d'Appello di Palermo in ordine alla data di comunicazione alla parte ricorrente, [REDACTED] della ordinanza in data 18.7.2014 adottata nel processo di appello n. 532\2014.

La Corte d'Appello di Palermo ha infine trasmesso copia della attestazione telematica di avvenuta comunicazione alla parte della predetta ordinanza.

Acquisite queste informazioni, intervenute *medio tempore* le modifiche normative apportate dal d.l. n. 168 del 2016, il relatore ha formulato proposta di decisione del ricorso nel senso della manifesta infondatezza di esso.

Il Collegio, previa discussione in camera di consiglio, ritiene di concordare con la soluzione proposta dal relatore pur privilegiando la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Va sgombrato il campo dalle ipotesi di inammissibilità ipotizzate con la prima relazione in quanto, dalla documentazione acquisita, risulta che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello non è stata comunicata per esteso, in modo da poterne cogliere la portata e consentire alla parte di attivarsi con lo speciale mezzo di impugnazione ex art. 348 ter c.p.c. nei brevi termini da esso

previsti, perché essa si limitava a riportare che l'appello proposto era stato dichiarato inammissibile, senza alcun riferimento all'art. 348 ter c.p.c. né alla motivazione del provvedimento.

Pertanto, benchè il ricorso sia stato notificato in data 24.4.2015, ovvero ben oltre i sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità, lo stesso non può essere ritenuto tardivo, in applicazione del principio di diritto secondo il quale *“La comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, a norma dell'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., solo quando permetta alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d'impugnazione previsto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea la comunicazione tramite posta elettronica certificata di un biglietto di cancelleria che recava l'indicazione, relativa all'appello "dichiarato inammissibile")”* (Cass. n. 18024 del 2015 e successive conformi).

Risultano altresì specificamente riportati i motivi di appello ed anche il contenuto della ordinanza di inammissibilità, per cui il ricorso soddisfa i requisiti di cui all'art. 366 , n. 3 e 6 c.p.c.

Il ricorso però va ugualmente dichiarato inammissibile.

Il [REDACTED] insieme ad altri proprietari di terreni confinanti, ha agito in giudizio per ottenere dal Comune di [REDACTED] il risarcimento dei danni subiti a seguito dello smottamento di un muro di sostegno e di episodi franosi verificatisi all'interno del suo fondo, dopo l'esecuzione da parte del Comune di varie opere di

sbancamento e taglio della scarpata per la ridefinizione dei margini urbani, a suo dire erratamente progettati ed eseguiti dal Comune.

Il Tribunale ha rigettato la sua domanda ritenendo che dalla istruttoria svolta non fosse emersa la prova del nesso causale tra l'operato del Comune e il crollo del muro nonché gli altri danni lamentati, che piuttosto il tribunale poneva in rapporto di riconducibilità causale con le eccezionali piogge verificatesi nel periodo ed anche con gli interventi sul proprio fondo eseguiti dallo stesso attore, che avevano portato a convogliare le acque piovane in modo tale che erano venute a gravare sulle strutture.

I motivi di ricorso, che denunciano violazione dell'art. 2043 e vizi di motivazione, solo in apparenza denunciano l'errata applicazione dei principi in tema di responsabilità civile ma nella realtà sono volti a contestare l'accertamento in fatto, effettuato dal giudice di merito, che lo ha portato - pur avendo accertato l'esistenza di alcuni errori di progettazione da parte del Comune - ad escludere la rilevanza causale delle opere eseguite dal Comune sui crolli verificatisi, e d'altra parte ad affermare, quanto a [REDACTED], che lui stesso fosse il primo responsabile dei crolli, avendo portato a termine considerevoli interventi di ampliamento delle strutture coperte e di modifica del deflusso delle acque piovane, che avevano convogliato le stesse, in coincidenza di un periodo di eccezionale piovosità, nei punti ove si sono verificati i crolli.

La valutazione del tribunale, non rinnovabile in questa sede, laddove ha escluso il nesso di causalità tra l'intervento del Comune

e le frane verificatesi nella proprietà del ricorrente, è esaurivamente motivata ed esente da vizi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 7 marzo 2018

Il Presidente

dott.ssa Adelaide Amendola

